



L'ASSICURAZIONE R.C. AUTO ***PRINCIPI GENERALI***

Vittorio Verdone

Direttore Auto, Distribuzione, Consumatori e Servizi Informatici -ANIA

Università LUISS Guido Carli

Roma, 25 ottobre 2010

- ➔ Circolazione stradale in Italia, responsabilità civile che ne deriva (art. 2054 c.c.) e obbligo di assicurarsi per tale responsabilità
- ➔ Obiettivi del sistema dell'assicurazione obbligatoria
- ➔ Fonti normative: evoluzione della disciplina e recente codificazione
- ➔ Il contratto di assicurazione r.c.auto: oggetto, soggetti obbligati ad assicurarsi, terzi danneggiati, obbligo a contrarre, massimali, esclusioni e rivalse, formule tariffarie, pubblicità cga e tariffe
- ➔ Il sinistro r.c.auto (cenni): azione diretta verso l'assicuratore, inopponibilità di eccezioni contrattuali ai terzi danneggiati, richiesta di risarcimento in funzione delle procedure liquidative esistenti
- ➔ Fondo di garanzia vittime della strada
- ➔ Soggetti istituzionali nel settore r.c.auto
- ➔ Risultati del settore – incidenza dei danni alla persona (cenni) 2



LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ITALIA

- ★ **Circa 43,5 milioni di veicoli circolanti**
- ★ **Circa 750 veicoli ogni 1.000 abitanti: la più alta densità in Europa**
- ★ **Oltre 3.700.000 (ISVAP) incidenti stradali risarciti ogni anno con:
oltre 1.000.000 feriti (ANIA)
circa 4.700 morti (ISTAT)**
- ★ **30,4 miliardi di Euro: costo sociale degli incidenti stradali stimato dall'Istituto italiano di statistica per il 2007**

LA RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 2054 del codice civile:

- **il conducente** di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso
- in caso di scontro tra veicoli viene attribuita fino a prova contraria pari responsabilità ai conducenti coinvolti nell'incidente
- **il proprietario del veicolo** (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario) è **responsabile in solido con il conducente** se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà
- i soggetti indicati sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo

OBBLIGATORIA RCA IN ITALIA

L'Italia con altri 14 Stati europei si impegna ad introdurre l'assicurazione obbligatoria r.c. auto

- 1959: Convenzione di Strasburgo

- 1969: Approvazione della legge n. 990**

- 1971: Entrata in vigore della legge**

180 giorni dopo l'emanazione del regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 973/1970)

Prima dell'obbligo: *il danneggiato chiede il risarcimento al danneggiante che risponde con il suo patrimonio*

Dopo l'obbligo: *l'assicuratore risarcisce i danneggiati (nei limiti dei massimali), salvaguardando il patrimonio dell'assicurato*

IL SISTEMA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Obiettivo originario del sistema: tutelare i danneggiati

- 1 Con l'obbligatorietà dell'assicurazione per ogni veicolo in circolazione e con l'obbligo a contrarre a carico delle compagnie
- 2 Con la possibilità per il danneggiato di rivolgersi direttamente all'assicuratore, che dovrà pagare in luogo di colui che ha causato il danno (azione diretta)
- 3 Con la previsione del **Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada** (art. 283 Codice delle assicurazioni), vale a dire di un soggetto istituzionale che garantisce il risarcimento al danneggiato anche in caso di veicolo danneggiante non assicurato il risarcimento al danneggiato o non identificato, di liquidazione dell'impresa che lo assicura e da ultimo anche in caso di veicolo rubato (circolazione contro la volontà del proprietario)

*Evoluzione del sistema: tutelare anche gli assicurati
nella loro veste di “consumatori” del servizio assicurativo*

- **1969 L. N. 990**: INTRODUZIONE DELL' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
- 1977 L. N. 39: "MINIRIFORMA"
- 1978 L. N. 576: DISCIPLINA SPECIFICA IMPRESE IN L.C.A.
- 1994 III DIRETTIVA "DANNI": LIBERALIZZAZIONE NORMATIVA E TARIFFARIA
- **1995 D. LGS. N. 175**: RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DI LIBERALIZZAZIONE
- 2000 D.L. 70 E LEGGE N. 137: BLOCCO TARIFFE
- 2001 L. N. 57: TRASPARENZA E DANNO ALLA PERSONA
- 2002 L. N. 273: TRASPARENZA E VIGILANZA RAFFORZATA
- 2003 D. LGS N. 190: RECEPIMENTO IV DIRETTIVA
- **2005 D.LGS N. 209**: CODICE DELLE ASSICURAZIONI E REGOLAMENTI ATTUATIVI
- 2006 D.P.R. N. 54: REG. ATTUATIVO RISARCIMENTO DIRETTO
- 2006 D.L. N. 223: COSIDDETTO "DECRETO BERSANI I" – L. N. 248/2006
- 2007 D.L. N. 7: COSIDDETTO "DECRETO BERSANI II" – L. N. 40/2007
- 2007 D.LGS N. 198: RECEPIMENTO V DIRETTIVA
- 2009 103/CE "VI" DIRETTIVA : DI CODIFICA DELLE 5 PRECEDENTI

L'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.A.

Articolo 122 Codice delle assicurazioni

- L'assicurazione copre la responsabilità civile prevista dall'art. 2054 c.c. con alcune estensioni:
- i danni ai trasportati a qualunque titolo sul veicolo responsabile (artt. 1681 e 2043 c.c.)
- N.B. dal 2006 i danni provocati a terzi (non trasportati o trasportati contro la propria volontà) dal veicolo circolante contro la volontà del proprietario (ad es. a seguito di furto) sono a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada a partire dal giorno successivo a quello in cui il fatto è stato denunciato alle Autorità competenti

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE E RIVALSA

Esclusioni della copertura ricorrenti nei contratti r.c.auto_

- Conducente non abilitato ai sensi delle disposizioni vigenti (es. guida senza patente o con patente scaduta o non idonea)
- Trasporto di persone o cose non conforme alle disposizioni vigenti o alla carta di circolazione (es. trasportati in numero eccedente rispetto a quello indicato nella carta di circolazione)
- Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (inseriti limiti e divieti più severi con la recente L. n. 120/2010 c.d. “tolleranza zero alcool” per neopatentati e conducenti professionali)

Diritto di rivalsa

Tutte le clausole contrattuali di esclusione della copertura non sono opponibili ai terzi danneggiati (art. 144 del Codice delle assicurazioni). L'assicuratore dovrà quindi risarcire i danni, ma avrà diritto di rivalersi verso il conducente/ assicurato (in tutto od in parte a seconda delle concrete previsioni contrattuali)

LA DEFINIZIONE DI TERZO

Art. 129 Codice assicurazioni


- Sono considerati “terzi” tutti i soggetti coinvolti nel sinistro **ad eccezione del conducente del veicolo responsabile** dell’incidente
- Per i soli danni a cose subiti, non sono considerati terzi:
 1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing
 2. il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti al punto 1, gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tali soggetti, se conviventi o a loro carico
 3. se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto 2.

VEICOLI SOGGETTI ALL'OBBLIGO


ART. 122 CODICE DELLE ASSICURAZIONI –

ART. 3 DECRETO MIN. SVILUPPO ECONOMICO N. 86/2008

Tutti i veicoli a motore, compresi i rimorchi e i filoveicoli



Esclusi i mezzi su rotaie




CONCETTO DI “CIRCOLAZIONE”

- L’obbligo di assicurazione r.c.auto vige per i veicoli a motore senza guida di rotaie, inclusi i rimorchi, in circolazione su **strade di uso pubblico** o su **aree a queste equiparate**
- Sono equiparate alle strade di uso pubblico **tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico**, quali ad esempio (secondo una consolidata giurisprudenza) le stazioni di servizio e i parcheggi dei supermercati
- Sono considerati in circolazione **anche i veicoli in sosta** su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate; da qui la necessità di assicurare i rimorchi in sosta staccati dalla motrice per il cosiddetto “rischio statico”
- **Le aree private non aperte alla circolazione del pubblico** (es: garage condominiale con accessi individuali, cantieri edili chiusi) **sono escluse** dall’obbligo ex lege, ma di norma ricomprese nella garanzia r.c.a. da clausole contrattuali di estensione (tranne alcune: es. aeroporti e aree militari)

SOGGETTI OBBLIGATI A STIPULARE L'ASSICURAZIONE R.C.AUTO

Sono responsabili delle conseguenze della circolazione del veicolo (art. 2054 c.c.) e quindi obbligati ad assicurarsi:

- **il conducente**, anche occasionale, che pertanto è tenuto a controllare che il veicolo sia assicurato
- **il proprietario**
- **il locatario** in caso di leasing,
- **l'usufruttuario** e
- **l'acquirente con patto di riservato dominio**



Articolo 128 Codice delle assicurazione

Il contratto di assicurazione r.c. auto deve essere stipulato per importi di copertura, vale a dire massimali, non inferiori a quelli determinati dalla legge.

Il D.lgs n. 198/2007, che ha recepito la V Direttiva Auto (2005/14/CE), ha stabilito che i nuovi massimali minimi europei, validi per tutti i veicoli, devono essere applicati in Italia nelle due seguenti fasi

Per ogni sinistro r.c.auto, qualunque sia il n. delle vittime:

Entro l'11/12/2009

Euro 2,5 milioni	per danni alla persona
Euro 0,5 milioni	per danni a cose

Entro l'11/06/2012

Euro 5 milioni	per danni alla persona
Euro 1 milione	per danni a cose

GLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE

Articolo 132 Codice delle assicurazioni

La legge pone a carico delle imprese di assicurazione
un **duplice obbligo**



**stabilire preventivamente
condizioni di polizza e le tariffe
per tutti i rischi derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore**



**accettare tutte le proposte di
assicurazione r.c. auto
presentate dagli utenti**

Unica eccezione ammessa: l'autorizzazione può essere richiesta con riferimento alle sole "flotte" di veicoli, in caso di imprese specializzate nel settore

PUBBLICIZZAZIONE CGA E TARIFFE

Articolo 131 Codice delle assicurazioni

- Le imprese devono pubblicizzare le proprie condizioni generali di assicurazione r.c.auto (CGA) le tariffe dei premi e la Nota informativa per il contraente sia presso **i punti vendita** sia sui **siti internet** che devono istituire ex lege (Regolamento ISVAP n. 23/2008)
- La pubblicizzazione delle tariffe dei premi deve essere effettuata tramite procedure che consentano agli utenti di ottenere **preventivi** di premio valevoli per 60 giorni

Articolo 136 Codice delle assicurazioni

Dal 2009 è disponibile sul sito del'ISVAP, organo di Vigilanza del settore, e del Ministero Sviluppo Economico il cosiddetto **Preventivatore Universale** che consente di comparare le tariffe di tutte le imprese rcauto

→ Formule con premio variabile in funzione della sinistrosità (tutte rientranti nella famiglia del “bonus malus” in senso lato):

- **Bonus Malus**
- **Bonus Malus con franchigia**
- **Pejus**
- **No Claim Discount**

→ Franchigia

→ Tariffa fissa (ai sensi dell’art. 133 Codice delle assicurazioni, non applicabile ad autovetture, ciclomotori e motocicli)

Articolo 144 Codice delle assicurazioni

AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

- particolarità dell'assicurazione r.c. auto
- il danneggiato ha diritto di agire direttamente verso il proprio assicuratore se sia applicabile la procedura di risarcimento diretto (art. 149 Codice) oppure verso l'assicuratore del responsabile se tale procedura non sia applicabile (art. 148 Codice)

INOPPONIBILITA' DI ECCEZIONI CONTRATTUALI

- al terzo danneggiato non possono essere opposte eccezioni basate sul contratto (ad es. guida non consentita a soggetti non indicati in polizza)
- l'impresa si può rivalere sull'assicurato dopo aver risarcito i danneggiati

Articolo 145 Codice delle assicurazioni



L'azione per il risarcimento del danno

può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60 giorni (90 in caso di danni alla persona) da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata r.r.

I SINISTRI RCA

Articoli 148 e 149 Codice delle assicurazioni

A chi deve essere indirizzata la richiesta di risarcimento?



ALL'IMPRESA ASSICURATRICE DEL PROPRIO VEICOLO (RISARCIMENTO DIRETTO) O DEL VEICOLO CIVILMENTE RESPONSABILE DEL SINISTRO


-  **All'ufficio sinistri del luogo di domicilio del danneggiato**
-  **Alla direzione dell'impresa**

Articolo 285 Codice delle assicurazioni

- Il Fondo risarcisce i sinistri causati da **veicoli non assicurati o non identificati o assicurati da impresa in liquidazione coatta amministrativa oppure da veicoli rubati** (interviene dal giorno successivo a quello della denuncia)
- La gestione del Fondo avviene a cura della **CONSAP-Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici**
- La gestione dei sinistri di competenza del Fondo viene invece effettuata dalle **imprese di assicurazione** a tal fine **designate** da un provvedimento dell'ISVAP
- Ogni impresa designata assume la gestione dei sinistri avvenuti nel territorio di una o più Regioni italiane **in base a convenzioni stipulate con la CONSAP**

I SOGGETTI ISTITUZIONALI NELL'ASSICURAZIONE R.C.A.

- **Ministero dello Sviluppo Economico**
- **ISVAP**
- **CONSAP**



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ha funzioni di indirizzo politico e svolge attività residuali di controllo in materia a seguito del passaggio di competenze all'ISVAP, quali:

- **emanazione dei decreti che fissano la misura del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada**
- **adozione dei provvedimenti di attuazione di norme di legge sul settore (tra gli ultimi, attuazione del titolo X del Codice delle assicurazioni, attuario incaricato r.c.a. e accesso agli atti della liquidazione dei sinistri)**

ISVAP

ISTITUTO DI VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Istituito nel 1982 e riformato nel 1998, svolge funzioni di:

- **controllo e vigilanza sull'attività delle imprese**
- **controllo su bilanci e riserve a tutela degli assicurati e dei danneggiati**
- **gestione di banche dati (sinistri RCA)**
- **tenuta albi agenti e periti di assicurazione**

CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI

Prima della liberalizzazione

gestiva il Conto Consortile (banca dati attraverso cui venivano prodotti i dati statistici per la determinazione delle tariffe amministrative)

Dopo la liberalizzazione tariffaria

gestisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Dal 2006


CONSAP gestisce anche la **Stanza di compensazione** dei rapporti contabili fra le imprese r.c.auto derivanti dalla procedura di **risarcimento diretto dei danni da circolazione** (art. 149 del Codice delle assicurazioni)

RISULTATI DEL SETTORE: CONTO TECNICO 2002-2009

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Premi contabilizzati	16.653	17.646	18.087	18.198	18.416	18.239	17.637	16.994
Variazione della riserva premi e altre voci di saldo (-)	341	280	91	82	64	-10	-167	-5
Oneri relativi ai sinistri (-):	13.735	14.177	14.375	14.284	14.588	14.732	14.672	15.104
- sinistri di competenza (-)	13.438	13.982	14.561	14.756	14.940	14.794	14.761	14.919
- sufficienza/insufficienza sinistri es. prec.	-297	-195	186	472	352	62	89	-185
Saldo delle altre partite tecniche	-166	-178	-228	-211	-232	-226	-290	-268
Spese di gestione (-)	2.921	3.047	3.169	3.235	3.276	3.346	3.275	3.209
- provvigioni	1.804	1.900	1.949	1.944	1.962	1.936	1.882	1.799
- altre spese di acquisizione	399	418	437	468	498	514	559	588
- altre spese di amministrazione	718	729	783	823	816	896	834	822
Saldo tecnico del lavoro diretto	-510	-36	224	386	256	-55	-433	-1.582
Utile investimenti	648	888	1.077	1.104	992	963	344	1.181
Risultato del conto tecnico diretto	138	852	1.301	1.490	1.248	908	-89	-401
Saldo della riassicurazione	36	-12	-61	-16	9	49	-2	28
Risultato del conto tecnico complessivo	174	840	1.240	1.474	1.257	957	-91	-373
Variazione % annua dei premi	8,5%	6,0%	2,5%	0,6%	1,2%	-1,0%	-3,3%	-3,6%
Combined ratio	101,7%	98,9%	97,4%	96,6%	97,3%	99,1%	101,0%	107,7%
- Expense ratio	17,5%	17,3%	17,5%	17,8%	17,8%	18,3%	18,6%	18,9%
- Provvigioni/Premi contabilizzati	10,8%	10,8%	10,8%	10,7%	10,7%	10,6%	10,7%	10,6%
- Altre spese di acquisizione/Premi contabilizzati	2,4%	2,4%	2,4%	2,6%	2,7%	2,8%	3,2%	3,5%
- Altre spese di amministrazione/Premi contabilizzati	4,3%	4,1%	4,3%	4,5%	4,4%	4,9%	4,7%	4,8%
- Loss ratio:	84,2%	81,6%	79,9%	78,8%	79,5%	80,7%	82,4%	88,9%
- Loss ratio di competenza	82,4%	80,5%	80,9%	81,5%	81,4%	81,1%	82,9%	87,8%
- Suff./Insuff sinistri es. preced./Premi competenza	-1,8%	-1,1%	1,0%	2,6%	1,9%	0,3%	0,5%	-1,1%
Saldo tecnico/Premi di competenza	-3,1%	-0,2%	1,2%	2,1%	1,4%	-0,3%	-2,4%	-9,3%
Risultato del conto tecnico/Premi di competenza	0,8%	4,9%	7,2%	8,2%	6,8%	5,0%	-0,5%	-2,4%
Risultato del conto tecnico complessivo/Premi di competenza	1,1%	4,8%	6,9%	8,1%	6,8%	5,2%	-0,5%	-2,2%
<i>Incidenza dei premi sul totale premi rami danni</i>	<i>51,4%</i>	<i>51,6%</i>	<i>51,1%</i>	<i>50,1%</i>	<i>49,5%</i>	<i>48,4%</i>	<i>47,1%</i>	<i>46,3%</i>

(*) I dati del 2009 non comprendono quelli di un'impresa che non ha presentato bilancio di esercizio in quanto posta in liquidazione coatta amministrativa. Se si escludesse questa impresa dai dati del 2008, i premi contabilizzati risulterebbero in calo del 3,3% (anziché del 3,6% indicato in tavola), mentre l'onere relativo ai sinistri crescerebbe del 3,5% (anziché del 2,9%).


FREQUENZA SINISTRI R.C.AUTO NEL 2008



Fonte: CEA – The European Motor Insurance Market – Febbraio 2009

(*) I valori sono riferiti all'anno 2007

COSTO MEDIO DEI SINISTRI R.C.AUTO NEL 2008



Fonte: CEA – The European Motor Insurance Market – Febbraio 2009

(*) I valori sono riferiti all'anno 2007


SINISTRI CON DANNI ALLA PERSONA IN ITALIA

Generazione di accadimento	Numero dei sinistri pagati e a riserva*	Incidenza% del numero dei sinistri con lesioni alla persona	Numero dei sinistri con lesioni alla persona	Variazione % tendenziale	Numero medio di persone ferite in un sinistro	Numero totale di persone morte e ferite - ANIA	Numero totale di persone morte e ferite - ISTAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2000	4.521.607	17,7%	801.250	n.d.	n.d.	n.d.	367.074
2001	4.066.529	18,4%	746.313	-6,9%	n.d.	n.d.	380.382
2002	3.836.135	17,9%	687.052	-7,9%	n.d.	n.d.	385.472
2003	3.708.020	18,2%	675.955	-1,6%	n.d.	n.d.	363.038
2004	3.673.744	19,8%	728.413	7,8%	n.d.	n.d.	349.301
2005	3.654.072	21,0%	765.953	5,2%	n.d.	n.d.	340.676
2006	3.661.945	21,0%	768.336	0,3%	n.d.	n.d.	338.624
2007	3.685.452	21,0%	772.305	0,5%	1,25	965.381	330.981
2008	3.716.084	21,3%	791.047	2,4%	1,30	1.028.362	315.470

* Comprensivi della stima dei sinistri I.B.N.R.

•**ISTAT**: il numero di feriti e morti dell'ISTAT (colonna (8)) differisce da quello del settore assicurativo (colonna (7)) perché il primo è relativo ai SOLI incidenti con danni fisici per i quali è intervenuta una forza pubblica (polizia municipale, polizia stradale o carabinieri) e la rilevazione dei dati dell'incidente è lasciata alla volontà della forza pubblica che deve riempire un apposito questionario con i dati relativi all'incidente stesso

INCIDENZA DEL NUMERO DEI SINISTRI CON DANNI FISICI SUL TOTALE SINISTRI R.C. AUTO NEL 2006



- Si stima che circa l'87% del 21% dei sinistri con danni alla persona (pari a circa 700.000) riguardano lesioni con un'invalidità permanente da 1 a 9 punti percentuali
- Oltre il 70% di questi sinistri (pari a circa 500.000) riguardano lesioni che comportano un'invalidità permanente compresa tra 1 e 2 punti percentuali
- Se si escludessero tali sinistri dai risarcimenti del settore assicurativo, il cui costo è stimabile in circa 1,7 miliardi di euro, ci sarebbe una riduzione dell'onere complessivo dei sinistri di oltre l'11%

IL DANNO ALLA PERSONA

I costi impropri

W. D. 1945

